



LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO "T. GULLÌ"

Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale - Linguistico

www.magistralegullì.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it

Corso Vittorio Emanuele, 69 - 89125 Reggio Calabria Tel. 0965499424 Fax 0965499423

Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco UF9IYV

Prot.n.4369/05-02

INTEGRAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 2019-2020

(OO.MM. nn. 10 e 11 DEL 16/05/2020)

INDICAZIONI GENERALI

Nel corrente anno scolastico, la valutazione finale dell'attività didattica, condotta anche in modalità a distanza, ai sensi delle O.O.M.M n. 11 e n. 12 del 16/05/2020, trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62.

Gli alunni delle classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6 e all'articolo 14, comma 7 (mancata frequenza scolastica dello studente pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato) del DPR n. 122/2009.

Il Consiglio di classe, sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi, esprime una valutazione formativa degli alunni, tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- *Valutazione sommativa del primo quadrimestre.*
- *Valutazioni attribuite nel secondo quadrimestre prima della sospensione dell'attività didattica in presenza.*
- *Esito delle prove formative, scritte e orali, in modalità sincrona e asincrona, svolte durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.*
- *Interesse, impegno e partecipazione alle attività proposte nelle modalità e forme previste dalla didattica a distanza.*
- *Puntualità nelle consegne e rispetto dei tempi concordati.*
- *Rielaborazione e metodo di lavoro.*
- *Progressi effettuati nelle competenze disciplinari e relazionali*

INSUFFICIENZE

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, i docenti del Consiglio di classe predispongono il *piano di apprendimento individualizzato*, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Nel caso di media inferiore a sei/decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di eventuale integrazione nel successivo anno scolastico.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato, adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Per gli alunni con D.S.A. certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato.

Per gli alunni con Bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente ad esso.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nei casi in cui i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere lo studente alla classe successiva.

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

In sede di scrutinio finale, vengono ammessi agli Esami di Stato tutti gli studenti, anche in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 (O.M. n. 10 del 16/05/2020)

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO degli studenti ha la funzione di:

- accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori costituzionali della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni normative che regolano e disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri.

Il voto di condotta è espresso in decimi ed è attribuito, su proposta del Coordinatore, dall'intero Consiglio di Classe in relazione ai seguenti indicatori e relativi descrittori (contemplati dalla griglia di valutazione del comportamento inserita nel PTOF che si allega costituisce parte integrante del presente documento):

- Livelli di partecipazione al dialogo formativo.
- Consapevolezza dei valori di Cittadinanza e convivenza civile.
- Rispetto del Regolamento di Istituto e del "Patto di Corresponsabilità".

La valutazione del comportamento, in sede di scrutinio finale, si riferisce e comprende tutte le attività di carattere educativo e gli interventi formativi, svolti in presenza e a distanza, posti in essere anche al di fuori dell'istituzione scolastica (partecipazione iniziative formative integrative ed extracurricolari, PCTO, Orientamento universitario, etc ...). Essa non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico.

In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno.

La valutazione in questione, ai sensi della normativa vigente concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e pertanto concorre alla

determinazione della media dei voti ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato e alla definizione del credito scolastico (C.M. 46/2009).

La valutazione inferiore a sei decimi può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall'art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, come dal seguente stralcio: “La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i Regolamenti d'Istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)”.

Approvato dal Collegio dei Docenti del 21/05/2020

Il Dirigente Scolastico

Dott. Francesco Praticò

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993